

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
Strada Vecchia del Pinocchio n.26/B - 60131 Ancona
Tel. 0712864390
www.fip.it/marche

cortesportiva@marche.fip.it

## COMUNICATO UFFICIALE N. (S) DEL 2025 CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 6 /2025

Nel procedimento promosso dalla società asd Virtus Basket Porto San Giorgio 2008 con ricorso del 20/11/2025, avverso il provvedimento di inibizione a carico del Sig. Vitali Gabriele di giorni 15, dal 19.11.2025 al 3.12.2025, nella gara n. 584 del 17/11/2025 - U19 Maschile Gold, preso ai sensi dell'art.33,1/1 lettera C) RG, la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

Egidi Avv. Robert

Presidente

Ricottilli Avv. Luca

Componente

Scalseggi Avv. Marco

Componente

All'udienza del 25.11.2025 è presente per la società ricorrente del Dirigente Sig. Gabriele Vitali, il quale si riporta ai motivi di reclamo presentati il 20 novembre u.s ed alla successiva memoria integrativa del 24 novembre 2025.

Preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso in quanto sulla scorta della Determina del 17 luglio 2025 del Consiglio Federale, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei campionati Giovanili Under maschili e femminili, fatta eccezione per i provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti e allenatori o inibizioni superiori a gg. 20 per altri tesserati e squalifiche del campo di gioco superiori a 2 giornate, nonché per violazioni degli articoli 49,50 e 52 del RE Gare..

Poiché il caso in esame non si rientra in alcune delle casistiche sopra esposte, che consentirebbero l'esame nel merito del ricorso, trattandosi di un provvedimento preso all'interno di una gara del settore giovanile, lo stesso non potrà essere ulteriormente esaminato.

La Corte, a fronte della suddetta evidente inammissibilità, ha ritenuto altresì di non provvedere ad ulteriore attività istruttoria.

## **PQM**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso avanzato dalla società asd Virtus Basket Porto San Giorgio 2008 e conferma il provvedimento impugnato dell'inibizione per giorni 15 che dovranno essere scontati a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Dispone l'addebito della tassa ricorso con la maggiorazione prevista per l'urgenza.

Ancona 25.11.2025

Presidente Avv. Robert Egidi

Giudice Avv. Marco Scalseggi

Giudice Avv. Luca Ricottilli



















